

Codice A1014C

D.D. 18 dicembre 2023, n. 722

Occupazione temporanea ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. , relative ad immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore - Torino - Variante - DN 400 (16'') - 24 bar" . Pagamento indennità accettate nonché versamento alla Cassa DD.PP di quelle rifiutate dagli aventi diritto .



ATTO DD 722/A1014C/2023

DEL 18/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Occupazione temporanea ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. , relative ad immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16'') - 24 bar" . Pagamento indennità accettate nonché versamento alla Cassa DD.PP di quelle rifiutate dagli aventi diritto .

Premesso che :

La Società richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese , in Piazza Santa Barbara n. 7 - aveva a suo tempo presentato istanza alla Regione Piemonte - – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - al fine di ottenere, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16'') - 24 bar" , localizzato nel Comune di CRESCENTINO (VC) , previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Vista la Determinazione dirigenziale n. 70 del 9 aprile 2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile , ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 18 settembre e 2 ottobre 2013) che così si possono sintetizzare :

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 29 gennaio 2013 come integrato dalla documentazione presentata in data 5 dicembre 2013 ;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. , art. 12 , comma 1 , lett. A) ;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas , con conseguente adozione di variante urbanistica ;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza - a suo tempo presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici da SNAM Rete Gas S.p.A. - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. , l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale (garantendo anche il pieno rispetto delle vigenti condizioni di sicurezza) , in quanto il metanodotto esistente attraversa aree soggette a continuo sviluppo urbanistico ed edificatorio che limita fortemente le attività di controllo , ispezione e manutenzione della tubazione .

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nel quale erano evidenziate le aree di asservimento e di occupazione temporanea - compresi gli immobili di cui al presente atto - con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

Visto che ai proprietari che non avevano aderito - o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati - era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005 mediante comunicazioni personali .

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, gli aventi diritto non avevano presentato osservazioni scritte relative alla procedura coattiva e/o agli indennizzi offerti da SNAM , e/o alle modalità di esecuzione dei lavori .

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 560 del 8 ottobre 2014 , con il quale erano state autorizzate , a favore di S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. , l'occupazione temporanea e l'imposizione servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , relative agli immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16”) - 24 bar” .

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a. , con i quali il sopraccitato provvedimento n. 560/2014 - recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio - era stato portato a conoscenza degli aventi diritto .

Rilevato che entro i termini di legge , riguardo alle indennità elencate nel predetto provvedimento regionale n. 560/2014 , le Ditte proprietarie dei terreni interessati dal gasdotto di cui all'oggetto nulla avevano comunicato al riguardo .

Rilevato che ai sensi dell' art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...”.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 168 del 12 luglio 2017 , con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI , la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione .

Vista la Deliberazione della Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI n. 2 del 28 giugno 2018 con la quale sono state determinate le predette indennità definitive .

Dato atto che copia stralcio della predetta Deliberazione era stata notificata agli aventi diritto con la nota del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici prot. n. 10911 del 24 settembre 2018 .

Rilevato che all' 8 ottobre 2014 - data del provvedimento regionale n. 560/2014 citato in premessa con il quale è stata disposta l'occupazione ed imposizione servitù sui terreni censiti all' N.C.T. di CRESCENTINO (VC) - Fg. 29 – mapp. 283 e 433 - tali immobili erano di piena proprietà del seguente Ente “ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero “ - con sede a VERCELLI , in Via Guala Bicheri n. 10/A (C.F. e P. IVA 94005370021) .

Vista la nota datata 23 luglio 2023 con la quale l' Ente “ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero “ di VERCELLI sopra generalizzato ha :

- trasmesso la “dichiarazione di accettazione” delle indennità definitive di occupazione e di asservimento relative ai terreni siti in Comune di CRESCENTINO (VC) - N.C.T. - Fg. 29 – mapp. 283 e 433 ;
- richiesto il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo pari a 3.353,60 €. complessivi .

Rilevato che all' 8 ottobre 2014 - data del provvedimento regionale n. 560/2014 citato in premessa con il quale è stata disposta l'occupazione ed imposizione servitù sul terreno censito all' N.C.T. di CRESCENTINO (VC) - Fg. 26 – mapp. 131 - tale immobile era di piena proprietà della seguente Società “ Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. “ con sede legale in Via Ruc n. 30 ad Esine (BS) - C.F. e P. IVA 03329900272 .

Considerato che, a tutt'oggi, la predetta Società “ Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. “ di Esine (BS) - nulla ha comunicato riguardo all' accettazione delle indennità stabilite dalla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI con la Deliberazione n. 2/2018 sopraccitata .

Rilevato che ai sensi dell' art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...”.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dall' Ente “ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero “ di VERCELLI sopra generalizzato , in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità .

Ravvisata inoltre la necessità di disporre il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (tramite il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato) - della somma complessiva di €. 343,90 determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI con la Deliberazione n. 2/2018 - in favore della Società “ Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. “ di Esine (BS) che a tutt' oggi non l' ha espressamente accettata - in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità .

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto , in conformità a quanto disposto nel Titolo 2 , Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell' Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 , come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto quanto sopra premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i. " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ";
- Artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".;
- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".;
- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".;
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.;
- D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni " .;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" .;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte.;

DETERMINA

1) Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo , pari a complessivi €. 3.353,60 - a favore dell' Ente " Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero " - con sede a VERCELLI , in Via Guala Bicheri n. 10/A (C.F. e P. IVA 94005370021) .

Tale importo complessivo costituisce le indennità dovute a seguito dell' occupazione temporanea e dell' asservimento degli immobili , siti in Comune di CRESCENTINO (VC) - N.C.T. - Fg. 29 – mapp. 283 e 433 , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar" .

2) Di autorizzare la Società SNAM Rete Gas S.p.A. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 27 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (tramite il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato) - della somma complessiva di €. 343,90 determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di VERCELLI con la Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2018 - in favore della Società " Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. " con sede legale in Via Ruc n. 30 ad Esine (BS) - C.F. e P. IVA 03329900272 - che a tutt' oggi non l' ha espressamente accettata .

Tale importo complessivo costituisce le indennità dovute per l' occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di CRESCENTINO (VC) , necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore – Torino – Variante - DN 400 (16") - 24 bar" .

3) Di disporre che il pagamento delle somme di cui al precedente punto 1) , dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione (anche pro - quota in caso di eventuali successioni) , delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi , nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi .

4) Di disporre che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà trasmettere a questa Struttura regionale copia del mandato di pagamento e/o bonifico bancario - comprovanti l'avvenuta liquidazione a favore dell' " Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero " di VERCELLI - della somma complessiva di cui al precedente punto 1) .

5) Di disporre che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà trasmettere a questa Struttura regionale copia delle comunicazioni di avvenuta costituzione di deposito definitivo - rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - comprovanti l'avvenuto versamento a favore della Società " Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. " di Esine (BS) - della somma complessiva di cui al precedente punto 2) .

6) Di disporre che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà trasmettere copia delle sopraccitate comunicazioni di costituzione di deposito alla Società " Infrastrutture Logistica Veneto Orientale s.r.l. " di Esine (BS), unitamente a copia del presente provvedimento (come previsto dall'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) .

7) Di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché dell' art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

8) Di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del D. Lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale .

9) Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104 . E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico